



PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

EI.R2

Il Sindaco: Prof.On. Leoluca Orlando

L'Assessore: Ing. Sergio Marino

Il Capo Area: Dott. Domenico Musacchia

Il Dirigente: Aw. Francesco Fiorino

Il Responsabile del Procedimento: Funz. tecn. Arch. Giovanni Sarta

Il gruppo di lavoro:

Coordinatore Funz.Tecn.Architetto Achille Vitale.

Progettisti Funz.Tecn.Architetto Gaetano Fenante,

Funz.Tecn. Agronomo Antonio La Barbera (indagini ambientali); Funz.Tecn.Architetto Giuseppina Liuzzo (responsabile VAS); Funz.Tecn. Urbanista Giovanni Lupo (responsabile SIT); Funz.Tecn. Geologo Gabriele Sapio (aspetti geologici); Isp. Capo P.M. Biologo Claudio Severino (aspetti biologici); Funz.Amm. Dottoressa Giuseppa Todaro (aspetti di diritto

amministrativo/ambientale),

Collaboratori Esp. di Prog. Architetto Dimitrios Katsireas;

Esp. di Prog. Giuseppe Lazzara

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 Definizioni

- 1. Il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.) è il documento di pianificazione comunale, previsto dalløart. 4 della L.r. n. 15 del 2005, che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche che per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dalløUnione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.
- 2. Il presente P.U.D.M. del Comune di Palermo, denominato Piano nelle successive diposizioni, costituisce, altresì, Piano Particolareggiato di attuazione di porzione della Fascia Costiera del P.R.G. approvato con Decreti n. 124/DRU/02 e n. 558/DRU/02, rispettivamente del 13 marzo e del 19 luglio del 2002, delløAssessorato del Territorio e delløAmbiente della Regione Siciliana, in conformità con quanto previsto dalløart. 22 delle rispettive Norme Tecniche di Attuazione.
- 3. Il Piano, pertanto, per løintero ambito territoriale disciplinato, regolamenta gli interventi õdi interesse pubblico e privato relativi ad attività ricettive, ricreative e comunque connesse alla fruizione della costaö di cui alløart. 22 delle N.T.A. del P.R.G., ed ai fini della verifica di conformità degli stessi agli strumenti urbanistici prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001 e s.mm.ii. come recepito in Sicilia con L.r. n.16 del 2016 (denominato T.U. Edilizia nelle successive disposizioni) e, per le aree del demanio marittimo, il suo uso, ai sensi delløart. 30 del Codice della Navigazione, con particolare riferimento alløesercizio delle attività espletabili nei beni demaniali marittimi da rilasciare in concessione, ai sensi delløart. 1 della L.R. n. 15 del 2005.

Art. 2 Fonti Normative

1. Il Piano è stato predisposto dal Comune di Palermo nel rispetto della normativa ambientale ed urbanistica vigente, del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Attuazione ed in riferimento alle õLinee Guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieriö, approvate con Decreto delløAssessore Regionale del Territorio e delløAmbiente n. 119/GAB del 05.08.2016.

Art. 3

Elementi costitutivi del Piano

- 1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati:
 - R1 Relazione generale descrittiva;
 - R1a Elenco aree in concessione a privati;
 - R1b Elenco dei beni immobili;
 - R1c Elenco aree portuali;
 - R1d Elenco e perimetrazione di parchi naturali, riserve ed aree vincolate;
 - R1e Elenco aree in concessione al Comune;
 - R2 Norme Tecniche di Attuazione:

G1 Relazione Geologica;

Carta geologica ó Tavole 01, 02a, 02b, 02c, 03a e 03b;

Carta geomorfologica - Tavole 01, 02a, 02b, 02c, 03a e 03b

Carta litotecnica - Tavole 01, 02a, 02b, 02c, 03a e 03b;

Carta delle prescrizioni ed indicazioni esecutive - Tavole 01, 02a, 02b, 02c, 03a e 03b.

Elaborati grafici

Tavole dello Stato di Fatto.

Planimetrie scala 1:10.000:

SF.00a ó Ambito pianificato - Carta dei Vincoli;

SF.00b ó Planimetria dello stato di fatto;

Planimetrie scala 1:1.000:

SF.01 ó Punta Catena:

SF02 ó Punta Matese;

SF03 ó Sferracavallo;

SF04 ó Barcarello;

SF05 ó Piano del Gallo;

SF06 ó Mondello:

SF07 ó Golfo di Mondello;

SF08 ó Colapesce;

SF09 ó Roosevelt;

SF10 ó Cantieri Roma;

SF11 ó Punta di Priola;

SF12 ó Cristoforo Colombo;

SF13 ó Torre del Rotolo;

SF14 ó Vergine Maria;

SF15 ó Cimitero dei Rotoli;

SF16 ó Arenella;

SF17 ó Foce Oreto;

SF18 ó Romagnolo;

SF19 ó Sperone;

SF20 ó Litorale della Bandita;

SF21 ó Porto della Bandita;

SF22 ó Parco Libero Grassi;

SF23 ó Acqua dei Corsari Ovest;

SF24 ó Acqua dei Corsari Est.

Documentazione fotografica:

DF01 ó Punta Catena - Via Plauto;

DF02 ó Beccadelli - Barcarello;

DF03 ó Punta La Torre- Valdesi;

DF04 ó Colapesce ó Punta di Priola;

DF05 ó Lungomare Cristoforo Colombo;

DF06 ó Madonna del Rotolo ó Arenella;

DF07 ó Lungomare via Messina Marine.

Tavole delle previsioni di Piano

Planimetrie scala 1:10.000:

P00a ó Perimetro su PRG;

P00b ó Previsioni di Piano.

Planimetrie scala 1:1.000

P01 ó Punta Catena;

- P02 ó Punta Matese:
- P03 ó Sferracavallo;
- P04 ó Barcarello;
- P05 ó Piano del Gallo;
- P06 ó Mondello;
- P07 ó Golfo di Mondello;
- P08 ó Colapesce;
- P09 ó Roosevelt;
- P10 ó Cantieri Roma;
- P11 ó Punta di Priola;
- P12 ó Cristoforo Colombo;
- P13 ó Torre del Rotolo:
- P14 ó Vergine Maria;
- P15 ó Cimitero dei Rotoli;
- P16 ó Arenella;
- P17 ó Foce Oreto;
- P18 ó Romagnolo;
- P19 ó Sperone;
- P20 ó Litorale della Bandita;
- P21 ó Porto della Bandita;
- P22 ó Parco Libero Grassi;
- P23 ó Acqua dei Corsari Ovest:
- P24 ó Acqua dei Corsari Est;
- D01 ó Planimetrie di dettaglio delle strutture previste

Delimitazione territoriale

- 1. Il presente Piano disciplina le aree del demanio marittimo, così come definite allart. 822 del Codice Civile e agli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione, perimetrate negli elaborati grafici del Piano, elencati allart. 3, in base alla cartografia del Sistema Informativo del Demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dalla R.T.A., comprese nel territorio del Comune di Palermo, che vanno da Punta Catena, (al confine con il Comune di Isola delle Femmine) e Acqua dei Corsari, (al confine con il Comune di Ficarazzi).
- 2. Il Piano interessa anche porzioni di aree limitrofe al demanio marittimo, interne alla zona F.C. del P.R.G., ricomprese nellgambito da pianificare nei casi in cui le stesse risultino a queste connesse da inestricabili connessioni funzionali e/o paesaggistico-territoriali, al fine di conferire senso compiuto ed autonomo alle previsioni di Piano e quindi la loro piena efficacia.

Art. 5

Competenze gestionali

- 3. Løart. 32 dello Statuto della Regione Siciliana prevede che õi beni di demanio delle Stato, compreso le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato e servizi di carattere generaleö.
- 4. Løart. 3 del DP.R. n. 684 del 1977 prevede che õNell'ambito del territorio della regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione Siciliana sono esercitate dall'amministrazione della Regione.ö.
 - Il successivo art. 4 prevede che õPer l'esercizio delle attribuzioni previste dal precedente articolo, l'amministrazione regionale, fino a quando non si sarà diversamente provveduto, si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti, nonché degli altri organi dello Stato competenti in materia. Tali uffici ed organi esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in materia di demanio marittimo in relazione funzionale con l'amministrazione regionaleö.

- 5. In riferimento al Codice della Navigazione, la gestione amministrativa delle aree demaniali marittime riguarda i seguenti i provvedimenti:
 - a) concessioni di aree demaniali marittime (c.d.m.) e di specchi acquei rilasciate ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione (C.d.N.);
 - b) consegna di aree demaniali marittime e di specchi acquei ai sensi dell'art. 34 C.d.N.;
 - c) autorizzazioni ex art. 24 Reg. C.d.N.;
 - d) autorizzazioni ex art. 45/bis C.d.N.;
 - e) revoca e decadenza dalla concessione rispettivamente ai sensi degli artt. 42 e 47 C.d.N.;
 - f) anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 C.d.N.;
 - g) subingresso ex art. 46 C.d.N.;
 - h) decreto di approvazione delle operazioni di delimitazione ex art. 32 C.d.N. e 58 C.d.N.;
- 2. Ad effetto delløart.40 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, alla data di approvazione del presente Piano, õLa gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita (í) ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambienteö. Ai fini delløapplicazione del superiore comma le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, i beni immobili che insistono sulle aree demaniali e le aree portuali sono quelle individuate nelle tavole delle previsioni di piano, di cui al superiore art.3.
- 3. I provvedimenti inerenti loutilizzo delle aree del Demanio dello Stato, competono alle relative Autorità di Gestione che le esercitano in conformità con le Leggi vigenti in materia e, relativamente agli interventi urbanistici ed edilizi, con le disposizioni del presente Piano.
- 6. Le aree private sono utilizzate dai titolari della proprietà nel rispetto delle presenti norme.
- 7. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si fa riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze che la competente Capitaneria di Porto emana annualmente.

Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree del demanio marittimo

- 1. Ai sensi delløart.1, comma 4 della L.R. 15 del 2005, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo sono soggette al Nulla Osta rilasciato dal Comune competente per territorio, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, qualora rinnovate senza modifiche.
- 2. Eø necessario il Nulla Osta di cui al comma 1 del presente articolo per qualunque intervento urbanistico edilizio da attuare in aree del demanio marittimo.
 - Il Nulla Osta è rilasciato dal Comune, con le modalità e secondo i criteri previsti dal T.U. Edilizia per il rilascio del Permesso di costruire, ivi compreso la corresponsione degli oneri concessori e del costo di costruzione.
- 3. In analogia con quanto previsto dalloart. 23 del T.U. Edilizia è possibile ricorrere alla disciplina della comunicazione di inizio attività, con il procedimento e le limitazioni ivi previste.
- 4. Tutti i fabbricati necessitano di certificazione di agibilità da rilasciare in conformità con il Titolo III del T.U. Edilizia, nel rispetto delle condizioni ivi previste ad eccezione della richiesta di accatastamento.
- 5. Nel Nulla Osta va precisato il periodo di validità dello stesso, che deve coincidere con il periodo di durata della concessione demaniale.
 - Alla data di decadenza della Concessione Demaniale, l\u00e3area va restituita al pristino stato.

- 6. Necessitano di Nulla Osta tutti gli interventi di cui ai successivi articoli da 12 a 20, previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA..
- 7. Eøpossibile attuare, in carenza di Nulla Osta, i soli interventi di edilizia libera, di cui alløart. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia, limitatamente alle sole voci a), b), c), i), n) e s) qualora, in riferimento alla elencazione delløarticolo, siano rispettate le seguenti condizioni:
 - b) nel caso in cui non modificano, in estensione e configurazione, la superficie pavimentata assentita e nel caso in cui la stessa risulti conforme ai parametri previsti al successivi articoli da 13 a 21 delle presenti norme;
 - i) ad eccezione che nelle aree che ricadono nei siti della Rete Natura 2000 e all\(\textit{ginterno}\) della fascia di 200 metri da questi;
 - n) qualora non comportino alterazione della morfologia dei luoghi;
 - s) se riguardanti fabbricati esistenti e classificati come edifici esistenti negli Elaborati delle previsioni di Piano.

Per gli interventi di cui alle lettere d), e), g), l), m) e o) non può applicarsi quanto previsto dal citato art. 6 in quanto non congruenti all\u00e9ambito pianificato, che non comprende zone agricole. In ogni caso detti interventi sono vietati, in quanto in contrasto con i principi di pianificazione di cui all\u00e9art.22 del presente Piano.

Sono parimenti vietati gli interventi di cui alle lettere f), e q), riguardanti zone industriali, e gli interventi di cui alla lettera p), in quanto i muri a secco non sono caratterizzanti del paesaggio pianificato.

Tutti gli interventi di edilizia libera sono comunque attuabili previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. e degli atti di assenso e pareri dovuti per legge.

- 8. Sono parimenti attuabili, in carenza di Nulla Osta e previa comunicazione, così come prevista dall\(\text{gart.6 comma} \) 2 del Testo Unico Edilizia, e, in riferimento all\(\text{gelencazione} \) del comma richiamato, le sole voci a), b), d), e), f), g), h) ,i), e o), qualora siano rispettate le condizioni introdotte nelle relative voci:
 - d) solo nel caso in cui dette esigenze sono esplicitamente richiamate nelloatto concessorio;
 - e) nei soli casi in cui dette opere non comportino modifiche permanenti dello stato dei luoghi con realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati e nei soli casi in cui non comportino modifica dell'estensione e della configurazione delle superfici pavimentate previste nella concessione demaniale;
 - f) solo nei casi in cui gli stessi siano realizzati senza modifica dell'estensione e configurazione degli spazi pavimentati e della configurazione dei fabbricati;
 - g) purché interessino una superficie non superiore al 3% dellgarea in concessione;
 - h) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
 - i) nei casi in cui gli stessi possiedano dimensione inferiore a mc 5 ed in numero non superiore ad un prefabbricato per ogni concessione.
 - o) purché non comportino la realizzazione di locali tecnici;

Gli interventi di cui alle lettere c), q) e r), non sono pertinenti in quanto riguardanti fattispecie non trattate nel Piano.

Gli interventi di cui alle lettere c), l), m), n) e p) sono vietati, in quanto in contrasto con i principi di pianificazione e la normativa del presente Piano.

Art. 7

Provvedimenti edilizi abilitativi nelle aree non appartenenti al demanio marittimo

9. Le opere da collocare nelle aree del Demanio dello Stato ed in aree private, sono assoggettate alla disciplina del T.U. Edilizia.

TITOLO II

Concessioni demaniali marittime

Art. 8

Norme generali

- 1. Le presenti norme disciplinano sia il rilascio di nuove concessioni demaniali che l\(\presenti ampliamento e/o la variazione di quelle esistenti.
- 2. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Palermo sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.
 - Sono concedibili le sole superfici comprese entro il perimetro dei Lotti individuati negli elaborati delle previsioni di Piano di cui al precedente art. 3, ad eccezione delle sole concessioni che non prevedono alcuna attività avente rilevanza economica e che non limitano in alcun modo logiso libero e gratuito delle aree concesse di cui al successivo comma 9 del presente articolo.
 - Eøpossibile rilasciare in concessione aree esterne ai Lotti per attività di pubblico spettacolo, per eventi occasionali e non reiterati nelløarco delløanno solare, nel rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano la materia e conformemente con il vigente piano comunale di classificazione acustica.
 - Gli specchi acquei sono concedibili in conformità con le disposizioni di cui al successivo art. 11.
- 3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, nonché il rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art. 24 Reg. C.d.N, oltre a osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etcí) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:
 - a) Le aree in concessione vanno destinate alløuso della collettività, seppure per il tramite di una attività economica privata, e non a singoli gruppi più o meno estesi di persone;
 - b) Løarea in concessione non deve interessare le õAree di libero transitoö individuate nelle tavole delle previsioni di Piano, di ampiezza superiore a ml. 1,50 dal ciglio dei terreni elevati sul mare e a ml 10,00 dalla battigia media sulløarenile o sulle scogliere basse;
 - c) Va consentito il libero accesso alla battigia, anche al fine della balneazione, e va reso liberamente e gratuitamente disponibile louso dei servizi igienici della concessione;

 - f) Sono vietate le attività danzanti e di intrattenimento musicale, fatta eccezione che nei Lotti Lm destinati ad attività espositive e di pubblico spettacolo espressamente individuati nel Piano;
 - g) Nelle aree in concessione possono essere previste solo opere in conformità con il presente Piano, nel rispetto delle indicazioni delle Aree e delle Zone. Tutte le opere sono soggette al Nulla Osta secondo le disposizioni di cui al superiore art. 6. La modifica della dimensione ed estensione dei fabbricati e delle superfici pavimentate, prevista nella concessione

demaniale e nel Nulla Osta, necessita di autorizzazione ai sensi dell\(\textit{\alpha}\) art. 24 del Reg. C.d.N. e di nuovo Nulla Osta.

- 4. Tutte le concessioni demaniali marittime esistenti all\(atto del rinnovo del titolo concessorio o di una sua variazione ex art. 24 C.d.N., devono adeguarsi al presente Piano ed in caso di totale contrasto non possono essere rinnovate.
- 5. Nelle aree interessate dal divieto di balneazione possono essere consentite attività di solarium, che vengono considerate quali attività complementari alla diretta fruizione del mare.
- 6. La destagionalizzazione, ex art. 2 della L.R. n. 15/2005 e ss.mm.ii., dellœsercizio delle c.d.m. nelle zone e nei lotti di cui al presente piano è consentita per le sole attività effettivamente espletabili durante tutto løanno, così come meglio specificato nei successivi articoli. Tutte le opere non strettamente connesse alle attività destagionalizzate vanno dismesse entro e non oltre 15 giorni dalla fine della stagione balneare.
- 7. Per le attività commerciali previste nelléambito delle concessioni demaniali marittime non si applicano le norme sui parcheggi pertinenziali previste dal Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale.
- 8. Eø vietato recintare le aree in concessione, sia sul perimetro che nelle parti interne. La segnalazione della delimitazione può avvenire esclusivamente con paletti infissi nel terreno o autoreggenti e cordone.
- 9. Eøpossibile rilasciare in concessione porzioni del demanio marittimo anche non individuate con perimetro di Lotto, nel caso in cui dette concessioni sono unicamente finalizzate alla custodia, pulizia e vigilanza delle aree, senza realizzazione di alcuna opera, escluso interventi di ripristino paesaggistico ed ambientale e di realizzazione di percorsi di accesso al mare, nel rispetto delle presenti norme, senza che la concessione pregiudichi in alcun modo la libera e gratuita fruizione delle aree in concessione da parte della collettività e senza che per il concessionario tragga alcun vantaggio economico.
- 10. Il Comune affida le aree in concessione nel rispetto della normativa europea e delle procedure di affidamento previste dalla normativa di riferimento (D.lgls 50/2006) ad eccezione dei lotti prospicienti gli stabilimenti balneari e degli alberghi individuati con apposita retinatura e simbolo rispettivamente di Z5a e Z5c, che possono essere concessi ai titolari delle rispettive strutture, a condizione che si impegnino ad eseguire, senza nulla a pretendere, gli interventi previsti nel piano ed a cedere gratuitamente le eventuali aree necessarie.
- 11. Lo stesso operatore economico non potrà ottenere più aree in concessione e per un periodo non superiore ad anni 6 (sei) fatte salve le deroghe di cui al comma 3 comma e) del presente articolo.

Art. 9

Manufatti

- 1. Sulle aree del demanio marittimo sono consentiti solo manufatti di facile rimozione.
 - I manufatti devono avere la caratteristica di precarietà strutturale e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo verifica della possibilità di utilizzo di soluzioni amovibili. Verrà data preferenza alle iniziative che prevedono per le opere lignee, løutilizzo di legnami certificati FSC (Forest Stewardship Council), nelløottica di uno sviluppo sostenibile.
 - Sono vietate opere di fondazione ancorate permanentemente al suolo, opere murarie e i c.a..
- 2. I manufatti devono rispettare le seguenti caratteristiche generali:
 - a) Løaltezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 mt da terra;
 - b) Løaltezza per le cabine non deve superare 2,70 mt;

- c) In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- d) Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione;
- e) I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- f) Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- g) Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori;
- h) Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante løingresso, løiscita, il nome ed il confine della concessione e la pianta della sistemazione delløarea allegata al titolo concessorio;
- i) Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etcí).
- 3. La volumetria dei fabbricati, la superficie coperta e la superficie pavimentata sono regolamentate dalle presenti norme.

Accessi al demanio marittimo

- 1. I varchi pubblici individuati per l\(\alpha \) ccesso al mare, non possono essere oggetto di concessione ad uso diverso da quello individuato e sono realizzabili nell\(\alpha \) mbito di progetti d\(\alpha \) niziativa pubblica o privata.
- 2. Eø vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Nel Piano sono previsti dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti døniziativa pubblica o privata convenzionata.
- 3. È vietato l\(\text{gaccesso}\) al mare e l\(\text{gattraversamento degli habitat costieri}, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell\(\text{garea}\) demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 mt.
- 4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull\additionabbattimento delle barriere architettoniche.
- 5. Non è ammessa løapertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre gli accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali e nel rispetto delle presenti Norme, possono essere autorizzati anche se non previsti negli elaborati di Piano.

Art.11

Specchi acquei e imbarcazioni

- 1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, allainterno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza allauopo stabilita dalla Autorità marittima e/o dalla Amministrazione competente.
- 2. Non è ammesso il rilascio di concessioni di specchi acquei per pontili galleggianti, catenarie e sistemi di ancoraggio di natanti, se non entro il perimetro dei porti turistici e pescherecci.
- 3. Ad eccezione delle aree comprese entro i limiti delløArea Marina Protetta e prospicienti i siti della Rete Natura 2000, è ammesso il rilascio di concessioni demaniali marittime, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, di specchi acquei per:

- a) Sosta e noleggio di pedalò, canoe, surf;
- b) Corsie di lancio;
- c) Piattaforme e/o giochi galleggianti ed attrezzature ludiche.
- 4. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita allainterno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate, e le partenze e la la la la la la la corridoi di lancio di adeguate dimensioni. Possono essere concesse, a tal fine, anche porzioni di superfici non comprese entro i Lotti, esclusivamente entro le Aree A2c e A3c, di dimensione non superiore a ma 100 e ad una distanza non inferiore a ml 30 dai lotti limitrofi.
- 5. Le corsie di lancio per le imbarcazioni sono consentite secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto, anche in prossimità di concessioni demaniali, le cui superfici ricadenti in Aree A2c e A3c, possono essere utilizzate per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, Løinstallazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
- 6. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione e per attività ludiche, come piattaforme galleggianti e simili.

Tali attività sono espletabili alløinterno di specchi acquei ottenuti in concessione.

Possono essere rilasciati specchi acquei in concessione per dette attività, di dimensione non superiore a mq 400 a non oltre 100 mt dalla battigia, ad una distanza non inferiore a ml 100 dalle bocche di porto, di ml 50 dai corridoi di lancio ed ad una distanza non inferiore a ml 150 løuna dalløaltra.

Per gli impianti di dimensione superiore, fino ad un massimo di mq 3.600, oltre le superiori condizioni, va rispettata una distanza con altro impianto che supera i mq 100 e non inferiore a ml 600.

Gli specchi acquei prospicienti le aree in concessione possono essere concessi solo al concessionario o solo previo espressa autorizzazione di questi.

Per la concessione di tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

- 7. Per le opere a mare a qualsiasi titolo è necessaria la preliminare acquisizione del parere della Soprintendenza BB.CC.AA..
- 8. Gli interventi di cui al presente articolo non necessitano di Nulla Osta.
- 9. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.

Art.12

Stabilimenti balneari ó õLaö

- Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale õLaö nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti a stabilimenti balneari.
- 2. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto, per un minimo di 2 unità;
 - docce alløaperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

- 3. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi ed attrezzature sportive).
- 4. La superficie da assentire in concessione è quella individuata dal perimetro dei Lotti, con simbolo õLaö negli elaborati delle previsioni di Piano. Ad eccezione di casi individuati nel Piano detta superficie non può eccedere i mq 3.000. La superficie coperta non può superare il 10% del totale, la superficie pavimentata il 15% del totale.
- 5. Le strutture e gli spazi pavimentati possono essere previste solo nelle õAree per le attrezzatureö (A2c e A3c) individuate negli elaborati delle previsioni di Piano.
- 6. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono superare il 30% del fronte concessorio.
- 7. Possono esser oggetto di destagionalizzazione esclusivamente i locali per punti ristoro e rispettive parti pavimentate per una superfice non superiore a mq 200. Tutte le rimanti opere debbono essere dismesse alla fine della stagione balneare
- 8. Eø vietato recintare le aree in concessione, sia sul perimetro che nelle parti interne. La segnalazione della delimitazione può avvenire esclusivamente con paletti e cordone.
- 9. Gli stabilimenti balneari sono soggetti al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione

Aree attrezzate per la balneazione ó õLbö

- Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale õLbö nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad aree attrezzate per la balneazione.
- 2. La aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standards minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - docce allgaperto, almeno 1 con interruzione automatica dellgerogazione dellgacqua;
 - servizi per la sicurezza della balneazione;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3. Sono anche ammessi, allointerno delle Aree per attrezzature (A2c e A3c), punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati e giochi a carattere stagionale.
- 4. La superficie da assentire in concessione è quella perimetrata come Lotto õLbö negli elaborati di Piano ed in ogni caso non può eccedere i mq 2.000. La superficie coperta non può eccedere il 5% del totale, quella pavimentata il 15% del totale.
- 5. Possono esser oggetto di destagionalizzazione esclusivamente i locali per punti ristoro e rispettive parti pavimentate per una superfice non superiore a mq 100. Tutte le rimanti opere debbono essere dismesse alla fine della stagione balneare.
- 6. Le aree attrezzate per la balneazione sono soggette al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione

Art.14

Aree attrezzate per le pratiche sportive ó õLcö

- 1. Le Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale õLcö nelle tavole delle previsioni di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere utilizzate per pratiche sportive.
- 2. Nelle aree attrezzate per pratiche sportive è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese alløinsegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
- 3. Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
- 4. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.
- 5. Possono esser oggetto di destagionalizzazione esclusivamente i locali per punti ristoro e rispettive parti pavimentate per una superfice non superiore a mq 100. Tutte le rimanti opere debbono essere dismesse alla fine della stagione balneare
- 6. Le aree attrezzate per pratiche sportive sono soggette al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione.

Aree attrezzate per løaccesso di animali di affezione ó õLdö

- 1. Nelløambito delle concessioni per le attività di cui ai precedenti articoli da 13 a 15 è possibile prevedere spazi petfriendly, la cui previsione è obbligatoria nei Lotti õLdö espressamente individuati negli elaborati di Piano. In tal caso dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, etcí), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, etcí).
- 2. In tali Lotti, nell¢ambito elle Aree A2c e A3c, si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l\(\text{\pi}\) attivit\(\text{a}\) di \(\text{\pi}\) agility\(\text{o}\), entrambe non superiori a 200 mq, adeguatamente recintate con tavolato alto 1,50 mt;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all\(\text{\pinmbra}\) dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 mt e altezza massima 1,40 mt; realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
- 3. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. Allainterno della e consentita, in apposite aree, la attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
- 4. Løigiene e la pulizia inerenti løattività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di settore.

Art.16

Punti di ristoro ó õLeö

- 1. Sono ammessi servizi di ristoro anche non connessi alle attività di cui ai superiori articoli da 13 a 15 nei Lotti individuati con simbolo funzionale õLeö nelle tavole delle previsioni di Piano. I punti ristoro devono avere tipologia di chiosco, secondo le indicazioni di cui alla tav. T01, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2. La superficie da rilasciare in concessione è quella individuata nelle tavole delle previsioni di Piano ed in ogni caso non può eccedere i mq 500. La superficie occupata dal chiosco e dai corpi principali non può superare i mq 100, gli spazi pavimentati non possono superare i mq 400.
- 3. I punti di ristoro sono soggetti al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione.

Art.17

Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti ó õLfö

- 1. Le Porzioni di demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale Lf nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie ad una elevazione con superficie coperta coincidente con la superficie del lotto.
- 2. Løutilizzo di tali aree deve uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3. Sono ammessi i seguenti servizi:
 - cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
 - bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
 - corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo õspecchi acqueiö.
- 4. La superficie da assentire in concessione quella indicata negli elaborati di Piano con il simbolo Li ed, in ogni caso, non può superare i 500 mq.
- 5. Le aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti sono soggetti al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione.

Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio - Lg

- 1. Le Porzioni di superficie demanio marittimo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale Lg nelle tavole delle previsioni di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad attività commerciali (strutture ricettive, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio)
- 2. La superficie da assentire in concessione è coincidente con i Lotti perimetrati negli elaborai delle previsioni di Piano. Eø possibile prevedere una superfice coperta pari alla superficie del Lotto con possibilità di edificare fino a due elevazioni.
- 3. Non è possibile modificare il perimetro dei lotti Lg se non con procedura di variante urbanistica
- 4. Le Attività commerciali Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio sono soggetti al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione.

Art.19

Giochi e spazi ombreggiati

- 1. È ammesso il posizionamento, esclusivamente alløinterno delløarea in concessione e nelløambito delle Aree A2c e A3c, di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.
- 2. Sono sempre ammessi, allainterno dellarea in concessione e purché a carattere stagionale, nellambito delle Aree A2c e A3c, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone allaombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

Art. 20

Aree per sport di spiaggia - Li

- 1. Le Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo espressamente individuate come Lotti con simbolo funzionale Lh nelle tavole di Piano possono essere rilasciati in concessione per essere adibiti ad aree attrezzate per sport di spiaggia (beach volley, beach soccer, ecc)
- 2. Nelløambito dei Lotti in concessione, alløinterno delle aree A2c e A3c, possono essere previsti:
 - I servizi necessari per læspletamento di dette attività anche in forma agonistica (wc, spogliatoi e docce per gli atleti) con superficie massima di mq 300.
 - Gradonate con superficie impegnata massima di mq 1.200.
 - Punto ristoro con superficie coperta massima di mq 100.

In dette Aree debbono necessariamente essere previsti i seguenti servizi minimi, con superficie massima complessiva di mq 50:

- servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
- servizi di sicurezza;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3. I Lotti Li possono essere utilizzati anche per spettacoli allgaperto.
- 4. La superficie da assentire in concessione quella indicata negli elaborati di Piano con il simbolo Li ed, in ogni caso, non può superare i 6.000 mq.
- 5. Le Aree per sport di spiaggia sono soggetti al rilascio di Nulla Osta, previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione.

Art. 21

Opere abusive

- 1. Sono da considerare abusive tutte le opere realizzate sul demanio marittimo per le quali ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) Sono state realizzate in assenza della concessione demaniale
 - b) Sono state realizzate in data successiva al 1962 in assenza di provvedimento edilizio abilitativo.
- 2. Ai sensi delløart.35 del T.U. delløEdilizia, tutte le opere abusive presenti nel demanio marittimo, non sanabili secondo le vigenti disposizioni di Legge, devono essere demolite con le procedure previste dallo stesso articolo, fermo restando il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III

Classificazione del Territorio La disciplina delle Aree, delle Zone e dei Lotti

Art. 22

Principi di pianificazione

1. Il Piano disciplina le opere le e attività espletabili nell'ambito pianificato al fine di coniugare le iniziative economiche all'esigenza della tutela e ripristino dei valori del paesaggio e del patrimonio storico ed ambientale e garantire le migliori condizioni per la libera e gratuita fruizione del Mare e della Costa.

Art. 23

Suddivisione in Aree, Zone e Lotti

- 2. Il territorio disciplinato da presente Piano è suddiviso in Aree, Zone e Lotti, individuati dal punto di vista geografico negli elaborati delle previsioni di Piano e regolamentate dalle presenti Norme in modo che sia univocamente disciplinato logiso urbanistico e la gestione delle are interessate.
- 3. Le õAreeö identificano ambiti costieri tendenzialmente omogenei, e cioè con analoghe caratteristiche morfologiche, infrastrutturali, ambientali e di uso consentito.

5. I õLottiö sono porzioni delimitate di superfici individuate attraverso lødentificazione delle relative coordinate geografiche che sono, o che sono destinate ad essere, oggetto di concessioni demaniali marittime.

Art. 24

A1. Area di rilevante interesse naturalistico

- 1. I tratti di costa ricadenti nelle Aree A1, sono le parti di territorio per le quali si prevede un regime di conservazione dell'esistente, che non comporti modificazioni dello stato delle risorse naturali, del sistema degli insediamenti, del paesaggio e dei sistemi infrastrutturali.
- 2. In dette Aree è prevista la incentivazione alla accessibilità ai siti ed al mare attraverso percorsi pubblici pedonali e/o ciclopedonali esistenti o da realizzare, in conformità con le previsioni di Piano
- 3. Non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali fatta eccezione dei soli Lotti destinati ad attività culturali espressamente individuati negli elaborati delle previsioni di Piano.
- 4. Nelle aree con presenza di terreno di riporto è possibile attuare interventi di consolidamento dei suoli, ai fini della mitigazione del rischio geomorfologico e per il ripristino paesaggistico ed ambientale. Detti interventi possono prevedere il rimodellamento del suolo e la messa a dimora di alberature ed arbusti, da selezionare tra quelli compatibili con gli habitat tutelati.
- 5. Le aree private aventi classificazione di zona A1 possono essere utilizzate in conformità con le presenti norme e, pertanto, esclusivamente per attività culturali connesse alla fruizione del sito sottoposto a tutela ambientale. Eø possibile utilizzare i manufatti esistenti, legittimamente realizzati, senza alcuna modifica di sagoma o di volume. Gli interventi di recupero e di sistemazione esterna possono essere attuati previo parere della Soprintendenza BBCCAA e delløspletamento di procedura di Verifica di Incidenza Ambientale.
- 6. di manufatti legittimatene realizzati realizzare manufatti i quali si sottraggono alle limitazioni di cui alloart. 15 della L.r. 78/76 sono se di facile amovibilità, se funzionali alle attività espletabili e se di modeste dimensione (densità fondiaria massima pari a 0,01 mc/mq).
 - I progetti devono curare il rispetto della morfologia dei luoghi e prevedere la rinaturalizzazione delle parti degradate.

Art. 25

Aree A2 ó Spiaggia

1. Le aree A2 comprendono i tratti di spiaggia del litorale sottoposto a pianificazione e sono destinate alle attività ludico ricreative connesse alla balneazione o alla funzione di solarium, per i tratti di costa sottoposti a divieto di balneazione.

Esse si distinguono in:

Aree A2a ó Spiaggia per il libero transito

Aree A2b ó Spiaggia per solarium

Aree A2c ó Spiagge per attrezzature

Aree A2d ó Spiagge per parco.

2. Le Aree A2a riguardano le porzioni delle spiagge prossime alla linea di costa, con spessore non inferiore a ml 10.

Esse sono destinate al libero transito e non possono essere oggetto di concessione demaniale.

In dette aree non è possibile collocare attrezzature di alcun tipo ed effettuare interventi che pregiudicano la transitabilità e løuso pubblico.

Considerata la variabilità della linea di costa, il concessionario dovrà quotidianamente verificare che il tratto di spiaggia per il libero transito antistante l\(\partia \) rea in concessione possieda larghezza minima di ml 10.

3. Le Aree A2b sono destinate a solarium.

Dette aree sono destinate alla postazioni individuali (e/o familiari). Al loro interno è possibile collocare soli ombrelloni con diametro massimo ml2 ed ad una distanza non inferiore a ml 3, e sdrajo.

In tutte le aree A2b, compreso quelle interne ai Lotti, non è possibile realizzare pedane e/o altre tipologie di pavimentazioni, fatta eccezione di camminamenti per l\(\textit{gaccesso} al mare di persone non deambulanti, obbligatori nella misura di un camminamento per concessione e, nelle aree non in concessione, in numero massimo di uno per ogni 100 ml di costa.

Non è consentito realizzare e recinzioni di alcun tipo. Eø possibile segnalare le aree in concessione solo con un cordone su paletti, di altezza non superiore a ml1 da collocare ad intervalli non inferiori a ml 1,5.

4. Nella Aree A2cè possibile collocare le attrezzature a servizio delle attività di fruizione del mare. La localizzazione, il dimensionamento e louso di dette attrezzature da parte del concessionario deve essere definita in conformità con gli articoli da 13 a 20. Le soluzioni tipologiche di cui alla Tay.D01 sono indicative.

Le attrezzature possono essere realizzate solo a seguito del rilascio del Nulla Osta Comunale, così come previsto al superiore art.6

Nelle aree esterne ai Lotti possono essere collocate sole attrezzature ad iniziativa pubblica destinate al libero e gratuito uso da parte della collettività. Dette attrezzature non possono essere oggetto di concessione.

5. Le Aree A2d sono destinate a parco.

I parchi sono realizzati ad iniziativa pubblica o, per ambiti sofficemente estesi da costituire una unità paesaggistica.

Il progetto di parco deve prevedere impianti vegetali secondo tre distinte fasce parallele alla costa che, dal mare verso l\(\varphi\) entroterra, vanno definite come segue:

- fascia di ripopolamento naturale, ove lasciare ricrescere la vegetazione spontanea;
- fascia di filtro ó con essenze che rendono compatibili a coesistenza delle due fasce;
- fascia di nuovo impianto, con alberature da parco di medio ed alto fusto, da selezionare tra le specie autoctone compatibili con gli ambienti marini.

Nelle aree di parco non è consentito prevedere attrezzature di alcun tipo, quali piazzali, gradonate, anfiteatri, campetti ed attrezzature per lo sport, aree gioco per bambini, fontane, chioschetti e quanto altro pregiudica løaspetto di area ri-naturata che deve possedere.

Le porzioni di parco individuate con perimetro di Lotto, possono essere rilasciate in concessione, per l\(\phi\) espletamento delle attivit\(\text{à}\) espressamente previste negli elaborati delle previsioni di piano.

6. La destinazione di Area A2a, A2b, ed A2c ed A2d che riguardano aree private debbono ritenersi possedere a carattere espropriativo.

Nelle more dell'esproprio i proprietari delle aree possono utilizzare il bene in conformità con le disposizioni di cui ai superiori commi del presente articolo.

Art. 26

Aree A3ó Scogliera

1. Le aree A3 comprendono i tratti di scogliera del litorale sottoposto a pianificazione e sono destinate alle attività ludico ricreative connesse alla balneazione o alla funzione di solarium, per i tratti di costa sottoposti a divieto di balneazione.

Esse si distinguono in:

Aree A3a ó Scogliera per il libero transito

Aree A3b ó Scogliera per solarium

Aree A3c ó Scogliera per attrezzature

Aree A3d ó Scogliera per parco.

2. Le Aree A3a riguardano le porzioni delle scogliere prossime alla linea di costa, con spessore non inferiore a ml 5. Il perimetro è individuato negli elaborati di piano e, generalmente, comprende i tratti di costa con presenza di scogliera naturale.

Esse sono destinate al libero transito e non possono essere oggetto di concessione demaniale.

In dette aree non è possibile collocare attrezzature di alcun tipo ed effettuare interventi che pregiudicano la transitabilità e løuso pubblico, fatta eccezione di percorsi di accesso al mare, di larghezza non superiore a ml 1,5, in numero non superiore ad uno per concessione e, per i tratti non in concessione, di non più di uno per ogni ml 100 di scogliera. Detti camminamenti debbono possedere caratteristiche di facile amovibilità e debbono essere dismessi a conclusione della stagione balneare.

Eø possibile prolungare detti camminamenti entro lo specchio acqueo avendo cura di non danneggiare i marciapiedi a vermeti, laddove esistenti.

3. Le Aree A3b sono destinate a solarium.

Dette aree sono destinate alla postazioni individuali (e/o familiari). Al loro interno è possibile collocare soli ombrelloni (diametro massimo ml2 e ad una distanza non inferiore a ml 3) e sdraio. In tutte le aree A3b, compreso quelle interne ai Lotti, non è possibile realizzare pedane e/o altre tipologie di pavimentazioni, fatta eccezione di camminamenti per l\(\textit{gaccesso}\) al mare di persone non deambulanti limitatamente ai siti ove l\(\textit{gorografia}\) del terreno lo rende possibile con semplice percorso lineare perpendicolare alla costa, nella misura di un camminamento per concessione e, nelle aree non in concessione, in numero massimo di uno per ogni 100 ml di costa.

Eø possibile effettuare interventi di sistemazione del terreno con modesti rimodellamenti con esclusione del ricorso a muri di sostegno.

Eøpossibile collocare anche postazioni individuali e, pertanto, di dimensione son superiore a mq 3,00, da adagiare sul suolo in modo da no alterarne lørografia, purché totalmente in legno e da dismettere a fine stagione balneare.

.piattaforme totalmente in legno, appoggiate al suolo, per

Non è consentito realizzare e recinzioni di alcun tipo. Eø possibile segnalare le aree in concessione solo con un cordone su paletti, di altezza non superiore a ml 1 da collocare ad intervalli non inferiori a ml 1,5.

Eøpossibile impiantare prative con essenza compatibili con le specie autoctone.

aventi le seguenti caratteristiche:

4. Nella Aree A3c è possibile collocare le attrezzature a servizio delle attività di fruizione del mare. La localizzazione, il dimensionamento e løuso di dette attrezzature da parte del concessionario deve essere definita in conformità con gli articoli da 13 a 20. Le soluzioni tipologiche di cui alle tavole D01 non sono prescrittive

Le attrezzature possono essere realizzate solo a seguito del rilascio del Nulla Osta Comunale, così come previsto al superiore art.6

Nelle aree esterne ai Lotti possono essere collocate sole attrezzature ad iniziativa pubblica destinate al libero e gratuito uso della collettività. Dette attrezzature non possono essere oggetto di concessione.

5. Le Aree A3d sono destinate a parco.

I parchi sono realizzati ad iniziativa pubblica o privata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Vanno previsti interventi di potenziamento ripristino delle caratteristiche degli Habitat e delle specie attuali e potenziali.
- Non va prevista la realizzazione o collocazione di attrezzature di alcun tipo (giochi, chioschi, piazzali, ecc)
- Va mantenuta/ripristinata la libera e gratuita percorribilità e/o accessibilità.

Nelle A3d è possibile espletare le sole attività culturali e di godimento del tempo libero Le porzioni di parco individuate con perimetro di Lotto, possono essere rilasciate in concessione, per læspletamento delle attività espressamente previste negli elaborati delle previsioni di piano. 6. Le aree A3a, A3b e A3c di proprietà private sono destinate all@esproprio.

Nelle more dell'esproprio i proprietari delle aree possono utilizzare il bene in conformità le disposizioni di cui ai superiori commi del presente articolo.

Le destinazioni di Area A3d che interessano aree private possono essere utilizzate dai proprietari come õAree attrezzate per la Balneazioneö in conformità con quanto previsto alløarticolo 13 delle presenti norme.

Art.27

Le Zone

- 1. Il Piano, individua le seguenti Zone:
 - Z1 ó Zona destinata agli usi urbani
 - Z2 ó Percorso ciclopedonale
 - Z3 ó Sedi stradali
 - Z4 ó Parcheggi
 - Z5 ó Servizi ed attrezzature collettive
 - Z5a ó alberghi
 - Z5b ó ostelli
 - Z5b1 ó stabilimenti balneari
 - Z5c ó Attrezzature P.A., Università e culturali
 - Z6 ó Attività produttive esistenti
 - Z7 ó Porti turistici e pescherecci.
- 2 Le aree private aventi classificazione di zone Z1, Z2, Z3 e Z4 sono destinate allœsproprio Nelle more dellæsproprio è possibile effettuare interventi manutentivi dellæsistente, le attività e gli interventi previsti dalle presenti norme ed in conformità con le stesse.
 - Le previsioni di zona Z5a, Z5b, Z5b1 e Z5c che riguardano aree private o demaniali in concessione, possiedono connotazione conformativa e non espropriativa. Dette attrezzature, pertanto, permangono nella disponibilità dei proprietari o concessionari, che potranno realizzare gli interventi in conformità al presente Piano.

Art.28

Z1. Zona destinata agli usi urbani

- 1. Le zone Z1 individuano le piazze, i piazzali e gli spazi pedonali e comprendono quelli esistenti e quelli di previsione da realizzare in conformità con il presente Piano ad iniziativa pubblica o privata.
- 2. Eøpossibile rilasciare in concessione demaniale aree per la collocazione di tavolini che, seppure non individuate con perimetro di Lotto, sono collocate in adiacenza di locali interni ad immobili esistenti destinati ad attività ristorative, nel rispetto dei parametri di cui ai regolamenti comunali vigenti in materia, con superfici che, in ogni caso, non può eccedere i mq 30.
- 3. Nella zona Z1 in prossimità della piazza di Mondello è sono confermate le concessioni di suolo pubblico attive alla data di approvazione del Piano.
- 4. Nelle zone Z1 è possibile espletare attività occasionali e di pubblico spettacolo ed in conformità con le rispettive norme comunali.
- 5. Le aree private classificate come zona Z1 sono soggette ad esproprio.

Art.29

Z2 ó Percorso ciclopedonale

1. Le zone Z2 individuano un nuovo percorso ciclopedonale da realizzare lungo la costa ad iniziativa pubblica o privata, da progettare e realizzare avendo cura di limitarne al massimo lømpatto paesaggistico ed ambientale.

- 2. In fase di progettazione definitiva è possibile apportare contenute modifiche al tracciato, le quali non costituiscono variante al presente Piano nel caso in cui non alterano la funzionalità complessiva delløpera e non interessino aree private differenti ed ulteriori da quelle individuate.
- 3. Le aree private classificate come zona Z2 sono soggette ad esproprio.

Z3 ó Sedi stradali

- 1. Le zone Z3 individuano le sedi stradali e comprendono quelle esistenti e quelle di previsione da realizzare in conformità con il presente Piano ad iniziativa pubblica o privata.
- 2. In fase di progettazione definitiva è possibile apportare contenute modifiche al tracciato dei nuovi tratti stradali, le quali non costituiscono variante al presente Piano nel caso in cui non alterano la funzionalità complessiva delløpera e non interessino aree private differenti ed ulteriori da quelle individuate.
- 3. Le aree private classificate come zona Z3 sono soggette ad esproprio.

Art.31

Z4 ó Parcheggi

- 1. Le zone Z4 individuano nuove aree a parcheggi da realizzare ad iniziativa pubblica o privata.
- 4. Le aree private classificate come zona Z4 sono soggette ad esproprio.

Art.32

Z5 ó Servizi ed attrezzature collettive

1. Le zone Z5 comprendono i servizi ed attrezzature esistenti destinate ad attività correlate alla fruizione del mare.

Esse comprendono:

- Z5a ó Alberghi,
- Z5b ó Ostelli,
- Z5b1 Stabilimenti balneari.
- Z5c ó Attrezzature per attività della Pubblica Amministrazione, per Università e centri Studi e per attività culturali ed espositive.
- 2. Nelle zone Z5 non è consentita la realizzazione di nuova volumetria edilizia. Negli edifici esistenti è possibile attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione e, ad eccezione di quelli classificati come Immobili di interesse storico, anche demolizione e ricostruzione a parità di cubatura. Nel caso in cui con løintervento di ristrutturazione si propone di modificare løaspetto esteriore degli edifici è necessario acquisire il parere della Soprintendenza BBCCAA.
- 3. E consentito modificare le superfici pavimentate purché ciò non comporti un incremento dell*g*area complessivamente pavimentata.

Art.33

Z6 ó Attività produttive esistenti

- 5. Le zone Z6 comprendono gli impianti produttivi esistenti per le quali il Piano prevede il mantenimento.
- 6. Nelle zone Z6 non è consentita la realizzazione di nuova volumetria edilizia ne ampliamento di quella esistente. Negli edifici esistenti è possibile attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di ristrutturazione. Nel caso in cui con løintervento di ristrutturazione si propone di modificare løaspetto esteriore degli edifici è necessario acquisire il parere delal Soprintendenza BBCCAA.

7. E consentito modificare le superfici pavimentate purché ciò non comporti un incremento delløarea complessivamente pavimentata.

Art.34

Z7 ó Porti turistici e pescherecci

- 8. Le zone Z7 individuano il perimetro dei porti turistici e pescherecci esistenti, definito nel presente Piano quale specificazione della disciplina urbanistica del PRG comunale.
- 9. Il perimetro dell'area interessata dall'ainfrastruttura portuale individuato negli elaborati delle previsioni di Piano è prescrittivo per il rilascio del parere di competenza comunare nel procedimento di approvazione dei progetti di razionalizzazione e/o ampliamento dell'ainfrastruttura portuale, ad iniziativa pubblica o privata, e/o per la formazione del rispettivo piano regolatore portuale. La configurazione ed estensione dei moli e dei pontili galleggianti riportata negli elaborati delle previsioni di Piano è indicativa.
- 10. Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore del Porto, nelle forme di legge previste, non è possibile rilasciare concessioni ne attuare alcun intervento, compreso la collocazione di pontili galleggianti e di manufatti precari a servizio del porto, oltre quelli manutentivi. A seguito dell'approvazione del rispettivo piano regolatore portuale, i privati che intendono realizzare manufatti o pontili attrezzati corrispondo al Comune gli oneri concessori.

Art.35

I Lotti

- 2. Il Piano, individua le seguenti tipologie di Lotti
 - La ó Per Stabilimenti Balneari (art.12)
 - Lb ó Per aree attrezzate per la balneazione(art.13)
 - Lc ó Per Aree attrezzate per pratiche sportive (art.14)
 - Ld ó Per aree attrezzate per l\(\text{gaccesso} \) di animali di affezione (art.15)
 - Le ó per punti ristoro (art.16)
 - Lf ó Per aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti (art.17)
 - Lg Per attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio (art.18)
 - Lh ó per giochi e spazi ombreggiati (art.19)
 - Li ó per sport di spiaggia (art.20)
 - Ll ó per Servizi ed attrezzature collettive
 - Lm ó per attività espositive e di pubblico spettacolo
 - Ln ó Per la õCittà della Nauticaö
 - Lo ó per attività produttive
 - Lp ó per attività culturali
 - 3. Allointerno dei lotti possono esser espletate attività e realizzati interventi in conformità con le presenti norme e, specificatamente, con gli articoli richiamati al superiore comma ad eccezioni delle condizioni di compatibilità di cui al successivo comma.
 - 4. I lotti Li possono anche essere utilizzati per spettacoli alleaperto.
 - 5. Lotti La è possibile effettuare anche le attività di cui ai lotti Lb, Lc, Ld, Le ed Lf. Nei Lotti Lb è parimenti possibile effettuare le attività di cui ai Lotti Lc, Ld, Le ed Lf.
 - 6. Sono definiti Lotti Ll, sebbene non individuati nel Piano, tutte le Zone Z1, Z2, Z3 e Z4 e riguardano le attrezzature di Piano, che possono essere realizzate ad iniziativa pubblica o privata in conformità con le previsioni di Piano.
 - 7. Nei Lotti per attività espositive e di pubblico spettacolo, Lm, possono essere collocati esclusivamente i servizi minimi previsti per le õAree attrezzate per la balneazioneö di cui al precedente art.13 con i parametri ivi definiti e non possono essere previste ulteriori attrezzature.

8. Il Lotto Ln - Città della Nautica - individua le aree ed i fabbricati della ex Chimica Arenella da trasformare in centro espositivo per la promozione della cantieristica nel settore della nautica da diporto, con intervento volto alla valorizzazione delle valenze storiche di parte dei fabbricati e del ripristino delle valori paesaggistici del sito.

Nei fabbricati esistenti classificati come immobili di interesse storico è possibile attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro con possibilità di ridefinizione degli spazi interni. I rimanenti fabbricati possono essere sottoposti, oltre che agli stessi interventi, anche ad intervento di ristrutturazione o demolizione. La nuova edificazione è consentita entro i limiti della volumetria esistente.

Nel progetto di ridefinizione, da attuare in forma unitaria, vanno previste le seguenti funzioni: Espositiva (minimo mq 10.000), ristorativa, ricettiva, commerciale e residenziale.

Nel progetto, oltre i servizi strettamente necessari, è possibile prevedere spazi per conferenze/spettacoli, per uffici ed attività di ricerca scientifica.

Non si applica la normativa del Piano di programmazione del settore commerciale per quanto attiene i parcheggi pertinenziali.

Non è possibile prevedere attività di cantieristica e di rimessaggio barche

- 9. Nei Lotti per attività produttive, Lo, è possibile continuare ad espletare le attività produttive esistenti, in conformità con quanto previsto al superiore art.33.
- 10. Nei Lotti per attività culturali, Lp, generalmente ricadenti in aree tutelate dalla Rete Natura 2000, è possibile espletare attività di ricerca e divulgative dei valori ambientali oggetto di tutela in conformità con i relativi Piani di Gestione.
- 11. La perimetrazione dei Lotti è generalmente prescrittiva. La Giunta Municipale, tuttavia, con espresso provvedimento, può approvare la modifica del perimetro nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme, purché lœventuale incremento non superi del 30% la superficie individuata dal Piano e purché la nuova perimetrazione comprenda almeno il 70% di detta superficie, eccetto che nei casi in cui la concessione è affidata direttamente ai titolari delle attrezzature confinati (Alberghi, Ostelli e Stabilimenti Balneari) senza procedura di evidenza pubblica.

TITOLO IV

Ulteriori specificazioni sulla disciplina di Piano

Art. 36

Perimetrazioni

- 1. Al fine di garantire adeguate condizioni di tutela, nella considerazione che l\(\phi\)intero ambito pianificato \(\phi\) sottoposto a vincolo paesaggistico, in riferimento alle caratteristiche specifiche dell\(\phi\)ambito di territoriale pianificato il presente Piano individua i seguenti ulteriori elementi territoriali
 - Aree della Rete Natura 2000 (SIC ZSC);
 - Aree con presenza di pericolosità e di rischio del Piano per l

 Assetto Idrogeologico;
 - Immobili di interesse storico;
 - Aree con presenza di marciapiedi a vermeti;
 - Aree con presenza di specie protette;
 - Aree con presenza di materiale di riporto di origine antropica
 - Edifici esistenti
 - Manufatti da demolire

Are della Rete Natura 2000

- 2. Nelle aree della Rete Natura 2000, generalmente coincidenti con le Aree A1 ó Di rilevante interesse naturalistico, è consentito il rilascio di concessioni demaniali solo in conformità con la disciplina del presente Piano.
- 3. Possono essere attuati i soli interventi pubblici e privati conformi a quanto previsto nei piani di gestione che disciplinano, anche, le attività espletabili previa espletazione delle relative procedure ambientali.

Art.38

Aree con presenza di pericolosità e di rischio del Piano per l Assetto Idrogeologico

1. Nelle aree per le quali il PAI vigente individua livelli di pericolosità e di rischio, gli interventi pubblici e privati eventualmente previsti nel presente piano, soggiacciono alle limitazioni e prescrizioni di detto Piano.

Art.39

Immobili di interesse storico

- 1. Negli immobili di interesse storico è possibile attuare soli interventi manutentivi e di restauro con le eventuali specificazioni di cui ai superiori articoli.
- 2. In questi edifici sono espletabili le attività esistenti e quelle in conformità con la classificazione di Area o di Zona e possono essere attuati interventi coerente con il valore e løinteresse storico delløimmobile.

Art.40

Aree con presenza di marciapiedi a vermeti

1. Nelle aree interessate dalla presenza di marciapiedi a vermeti, così come individuate nelle tavole di Piano, non è possibile effettuare interventi che prevedono il loro ricoprimento o ombreggiamento.

Art.41

Aree con presenza di materiale di riporto di origine antropica

- 1. Sono state individuate, con specifico simbolo grafico riportato in legenda, le aree interessate da deposito di materiale di origine antropica.
- 2. Nelle aree con presenza di materiale di deposito proveniente dalle ex discariche o costituito da ex discariche e non oggetto di intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente, le attività previste dal Piano possono essere espletate previa verifica delle concentrazioni limite per õsiti ad uso verde pubblico, privato e residenzialeö, ai sensi del D. Lgs. 152/06, e, nel caso di superamento, previa redazione del previsto Piano di rischio sanitario sito specifico ed eventuale intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente.
- 3. In tutte le aree con presenza di materiale di deposito di origine antropica è possibile attuare interventi di rimodellamento del suolo, nel rispetto del DPR n.120 del 2017 e ss.mm.ii., se necessario con modifica della linea di costa, ai fini del contrasto dei fenomeni di erosione costiera, di mitigazione del rischio geomorfologico ed ai fini del recupero paesaggistico. Eøpossibile realizzare barriere soffolte per il contrasto ai fenomeni di erosione costiera
- 4. Eøpossibile utilizzare anche tecniche di ingegneria naturalistica con messa a dimora di adeguate essenze vegetali.
- 5. Gli interventi di cui ai superiori commi non comportano variante agli strumenti urbanistici.

Art.42

Edifici esistenti

1. Nel Piano sono individuati e classificati come edifici esistenti i fabbricati il cui mantenimento non contrasta con i principi e gli obiettivi del presente Piano.

2. In questi edifici sono espletabili le attività esistenti e quelle in conformità con la classificazione di Area o di Zona e possono essere attuati interventi manutentivi, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza alcuna modifica del comune della sagoma e dei distacchi esitenti.

Art.43

Manufatti da demolire

- 1. Sono individuati e classificati come Manufatti da demolire tutti i manufatti quali muri, piattaforme, scale, percorsi e fabbricati, il cui mantenimento contrasta con principi e gli obiettivi del presente Piano, la cui demolizione può essere effettuata attraverso interventi pubblici o privati.
- 2. In aree della rete Natura 2000 le demolizioni sono previste dai relativi Piani di Gestione cui fare riferimento per le dismissioni.
- 3. Va, in ogni caso, evitata la dismissione dei calcestruzzi sommersi e lambiti dalle acque del mare a tutela degli habitat e delle specie costiere ivi insediate.

TITOLO V

Regime transitorio e norme finali

Art.44

Regime transitorio

1. Nel periodo successivo alla condivisione del presente Piano da parte della Giunta Municipale e precedente alla sua approvazione è possibile rilasciare l\(\textit{gattestazione} \) di conformit\(\textit{a} \) al Piano, prevista dall\(\textit{gart.1} \) ter della L.r. 15/2005 in relazione alle sue previsioni.

In questo periodo, tuttavia, in conseguenza della contestuale vigenza della attuale PRG, vanno esclusi gli interventi edilizi, eccetto quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli finalizzati alla rinaturalizzazione dei siti ed alla eliminazione dei detrattori ambientali e quelli eseguibili in conformità con lart.30 delle NTA del PRG, da applicare in combinato disposto con lart.52 del Regolamento Edilizio e, pertanto, autorizzando soli corpi di fabbrica di massimo mc 25 per un massimo di tre corpi di fabbrica per concessione e spazi pavimentati correlati con estensione non superiore al doppio della superficie coperta.

Nel caso in cui in questo periodo è adottato un nuovo PRG, è necessario fare riferimento alle più restrittive delle norme che vi intervengono.

Per interventi ricadenti all'anterno delle aree della rete Natura 2000 e rispettive fasce di 200 metri, l'attestazione di conformità può essere rilasciata solo previo parere favorevole delle Commissione Comunale di Incidenza Ambientale.

Nelle more dell'approvazione del Piano vanno rilasciati i titoli abilitativi edilizi con riferimento al T.U. dell'a Edilizia come recepito in Sicilia, con le precisazioni di cui all'art. 6 delle presenti norme. Per la conformità urbanistica va fatto riferimento al o Parere sugli aspetti urbanisticio reso dal Comune preliminarmente al rilascio della concessione demaniale o sua modifica.

- 1. Nel periodo che intercorre tra løapprovazione del presente Piano e la decadenza delle concessioni demaniali prorogate per Legge è possibile:
 - Rilasciare nuove concessioni demaniali marittime solo in conformità con il presente Piano e qualora løarea interessata e le aree limitrofe, fino ad una distanza di ml 100 dal perimetro delløarea richiesta in concessione, non siano impegnate da concessioni demaniali attive.
 - Autorizzare modifiche delle concessioni esistenti, ai sensi dell\(\textit{gart.24} \) del RCN, ed il subentro, solo nei casi in cui si propone di adeguare la concessione a tutti i requisiti e tutte le condizioni previste dal presente piano, solo qualora non in contrasto

- In questo periodo è possibile rilasciare il Nulla Osta per interventi edilizi nell\(\precambito delle concessioni esistenti, solo a seguito di adeguamento della concessione alla previsioni del presente Piano, qualora, possibile, compreso la realizzazione degli interventi di bonifica/consolidamento/messa in sicurezza/de-cementificazione/ripristino ambientale.
- 2. In entrambi i periodi le nuove concessioni vanno rilasciate con apposita clausola che rende possibile la loro revoca, senza nulla a pretendere da parte del concessionario, in caso di realizzazione di intervento pubblico in attuazione del presente Piano, che riguarda l\u00e1area in concessione.

Norme finali

- 1. Non sono ammesse edificazioni permanenti nelle aree di spiaggia. È proibita l\(\phi\)asportazione di sabbia dalle spiagge. Sono proibiti il campeggio e l\(\phi\)accesso di veicoli non autorizzati alle spiagge.
- 2. Eø possibile utilizzare løarea del Demanio Marittimo per manifestazioni religiose di qualsiasi culto, purché in assenza di opere.

Palermo, febbraio 2019